



ESTRATTO COMUNE DI CANDIOLO

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.15

Oggetto: ART. 14 D.L. 201/2011 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – AFFIDAMENTO AL COVAR14 DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L'ANNO 2013. DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE E INDICAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PROVVISORIO

L'anno DUEMILATREDICI addi TRENTA del mese di APRILE alle ore 21,00, nella sala consiglio comunale Via Foscolo n. 4 convocato per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione, IL CONSIGLIO COMUNALE, del quale sono membri i Signori:

MOLINO VALTER	ALIBERTI LUCIANO
OSELLA DOMENICO	PORCU MASSIMO
BATTAGLIA DOMENICO	DI BENEDETTO GRAZIANO
ZUCCA PALMIRO	SCHIFANO PASQUALINO
TUBIELLO FRANCESCO	ROLLE' MICHELE
MELINO FIORENZO	LODDO ANDREA
PELLEGRINI GIOVANNA	ADAMO GIOVANNI
AGOSTINI GRAZIANA	DEMICHELIS MARCO
ANGELINO ANNA MARIA	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i signori:

ANGELINO, PORCU, SCHIFANO, DEMICHELIS (Giustificati),

Assume la Presidenza il Sig. MOLINO VALTER - Sindaco

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Ravinale Dott.ssa Caterina

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta n. 44 del 23.04.2013 del Servizio amministrativo avente per oggetto: “ART. 14 D.L. 201/2011 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) – AFFIDAMENTO AL COVAR14 DELL’ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO PER L’ANNO 2013. DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DELLE RATE E INDICAZIONE DEL SISTEMA DI PAGAMENTO PROVVISORIO”. allegata all’originale della presente

Premesso:

- Che la Regione Piemonte con legge 24 ottobre 2002, n.24, ha organizzato il sistema integrato dei rifiuti urbani, articolandolo in “Ambiti Territoriali Ottimali” (A.T.O.) in seno ai quali ha istituito uno o più Bacini con funzioni di governo per la gestione associata dei servizi di igiene urbana, tra i quali il COVAR 14 con sede in Carignano;
- Che il Comune di CANDIOLO, Comune facente parte del COVAR 14, ha optato per l’adozione della TIA in sostituzione della TARSU, trasferendo, la competenza all’accertamento e alla riscossione della Tariffa di igiene urbana al COVAR medesimo, in virtù dell’art. 3, comma 4 dello Statuto del consorzio che prevede che *“Il Consorzio, anche sulla base dei dati forniti dall’Associazione d’ambito, predispone ai sensi del d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun Comune. La tariffa è riscossa dal Consorzio previo assenso dei Comuni”*;
- che tale trasferimento è avvenuto, con l’approvazione del Regolamento della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (deliberazione consiliare N. 28 DEL 29.4.2010), che all’art. 4 dispone testualmente *“Con il presente regolamento il Comune conferisce al Consorzio, con effetto dal 1 gennaio 2010, la titolarità dell’entrata della Tariffa. 2. L’attribuzione al Consorzio della titolarità dell’entrata della Tariffa comporta il trasferimento in capo al medesimo soggetto dei poteri di accertamento e di riscossione della stessa, attraverso le modalità, condizioni e obblighi disciplinati dal presente regolamento. 3. Il Consorzio potrà esercitare i poteri di accertamento e di riscossione della Tariffa anche tramite soggetti terzi secondo le modalità previste dalla vigente normativa.”*

Visto l’art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2013 “il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento” (TARES), in sostituzione sia della TIA che della TARSU;

Preso atto che l’art. 14 comma 35 del citato decreto stabilisce che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga all’art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è versato esclusivamente al Comune.

Preso atto che ai sensi del comma 13 del suddetto art. 14, al tributo, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Visto il Decreto Legge n. 35 dell’8.4.2013 in vigore dal giorno successivo, che all’art. 10 comma 2 statuisce che per il solo anno 2013 operano le seguenti disposizioni in materia di TARES:

A) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;

e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "890,5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "1.833,5 milioni di euro";

f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);

g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Ritenuto, alla luce dell'art. 10 comma 2 lett. g) del Decreto legge 35/2013 di riconfermare in capo al COVAR 14 per l'anno 2013, la delega all'accertamento e riscossione della tassa-tariffa-tributo per i servizi di nettezza urbana, attività che eseguirà per mezzo della società Pegaso 03 Srl.

Considerato che occorre individuare, anche nelle more della pubblicazione del relativo regolamento Comunale, le scadenze e il numero delle rate del Tributo tenendo conto delle impellenti esigenze di liquidità del gestore del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Preso atto che, per il pagamento delle prime due rate del tributo, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti della TIA ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi.

Ritenuto di confermare per le prime due rate il medesimo sistema di pagamento (avviso e modalità di pagamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012.

Ritenuto di richiedere, in acconto, l'80% della tariffa delle utenze domestiche approvata nell'anno 2012, mentre per le utenze non domestiche una percentuale minore pari al 70% della Tariffa delle utenze non domestiche approvata nello stesso anno.

Dato atto che la diversità di percentuali richieste in acconto si giustifica con la motivazione che, l'introduzione della TARES comporta una diversa ripartizione dei costi applicata alle Utenze non domestiche con conseguenti, per alcune categorie, scostamenti anche significativi rispetto alla TIA. Pertanto un acconto più elevato potrebbe dare luogo ad un prelievo superiore alla tariffa dovuta, nonché ad un rimborso ad un saldo positivo per questi contribuenti.

Preso doverosamente atto del fatto che la Regione Piemonte, con legge n. 7 del 24.05.2012, ha disposto la soppressione dei Consorzi di Bacino, a far data dal conferimento delle loro posizioni giuridiche alla Conferenza d'Ambito, nuovo organismo istituito dalla citata legge e deputato alla gestione del servizio rifiuti a livello provinciale e rilevato che tale conferimento, sulla scorta del cronoprogramma ipotizzato nella citata legge, non avverrà prima del prossimo settembre, data entro la quale l'attività di bollettazione da parte del COVAR 14 sarà conclusa;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza dell'adozione del presente atto al fine di consentire al COVAR 14, attraverso le sue strutture, di avviare l'attività di predisposizione della bollettazione, ferma

restando la necessità di procedere all'approvazione degli ulteriori atti necessari per la riscossione della TARES (approvazione del Piano Finanziario del servizio, della Tariffa e della maggiorazione e del Regolamento);

Relazione l'Assessore Osella

Il Cons. Rollè afferma che differenziare la richiesta di acconto dell' 80% della tariffa per le utenze domestiche e il 70% per quelle non domestiche sembra in contrasto con la frase successiva

L'Assessore Osella chiarisce che in base alle proiezioni del Covar alcune categorie potrebbero avere aumenti del 9-10% altre potrebbero avere riduzioni del 3%; la percentuale del 65 % per le utenze domestiche e del 35 % per quelle non domestiche non corrisponde più alla situazione attuale; oggi le percentuali sono del 66% per le utenze domestiche e del 34% per le non domestiche.

L'Assessore Tubiello fa presente che il soggetto passivo del tributo è chi detiene aree suscettibili di produrre rifiuti e per le attività produttive anche le aree scoperte come per es. i parcheggi sono tassabili.

Il Sindaco ringrazia l'Assessore Osella per la chiarezza nell'esposizione e per la cura e l'attenzione che pone nel controllo del piano finanziario.

Richiamato il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

Visti i pareri positivi in ordine alla regolarità tecnica, contabile, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 37 comma 3 dello Statuto

Successivamente il Sindaco pone in votazione la proposta e con il seguente risultato espresso in forma palese per alzata di mano

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
VOTI CONTRARI	N. -
ASTENUTI	N. -

DELIBERA

1. di affidare, sino al 31.12.2013, al Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 (COVAR 14), con sede in Carignano, Via Aldo Cagliero, 3/1, la gestione del tributo e della maggiorazione di cui all'art. 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES), ai sensi del comma 35 del medesimo articolo, in quanto il COVAR 14 svolgeva al 31.12.2012 e tutt'ora svolge, per conto del comune di CANDIOLO, oltre al servizio di gestione dei rifiuti, il servizio di accertamento e riscossione della TIA;

2. Di stabilire che per l'anno 2013 l'acconto sarà in un'unica tranche pagabile in unica soluzione, entro il 15 luglio 2013, oppure in due rate con scadenze il 7 giugno e il 15 settembre 2013. Il saldo, come per legge, dovrà essere versato entro il 31 dicembre 2013 e riscosso direttamente dal Comune.
3. Di riconfermare, per le prime due rate dell'acconto del Tributo in questione il sistema di pagamento (ovvero l'avviso pagamento e le modalità di versamento) già adottato per la riscossione della TIA nell'anno 2012.
4. Di quantificare l'acconto del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, nella misura pari all'80% della tariffa delle utenze domestiche approvata nell'anno 2012 e in misura corrispondente al 70% di quella delle utenze non domestiche approvata nello stesso anno per le ragioni di cui in premessa.
5. Di riconfermare in capo al COVAR 14, per l'anno 2013, la delega all'accertamento e alla riscossione, ivi compreso l'incasso dell'acconto del tributo per il servizio di gestione dei rifiuti urbana, attività che eseguirà per mezzo della società Pegaso 03 Srl.
6. Di prendere atto che la maggiorazione standard pari 0,30 per metro quadrato è riservata allo Stato e sarà versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997 n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del decreto legge n. 201/2011.
7. Di precisare che la presente deliberazione verrà trasmessa al Consorzio COVAR 14 e pubblicata sul sito web del Comune di Candiolo almeno trenta giorni prima della data di versamento (art. 10 comma 2 lett. a) del DL 8.04.2013 N. 35
8. Di precisare inoltre che entro il mese successivo alla scadenza delle rate e con cadenza mensile, il COVAR 14 procederà al riversamento al Comune di quanto riscosso; contestualmente al riversamento COVAR 14 comunicherà l'importo della TEFA da corrispondere alla Provincia da parte del Comune.

Successivamente con votazione espressa in forma palese per alzata di mano e con il seguente risultato

CONSIGLIERI PRESENTI	N. 13
CONSIGLIERI VOTANTI	N. 13
VOTI FAVOREVOLI	N. 13
VOTI CONTRARI	N. -
ASTENUTI	N. -

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to MOLINO VALTER

f.to RAVINALE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000, con decorrenza dal 06.05.2013
Candiolo, 06.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RAVINALE CATERINA

ESTRATTO CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

CANDIOLO, li 06.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAVINALE CATERINA

La presente deliberazione è **ESECUTIVA** il

30.04.2013

X avendo il Consiglio comunale dichiarato l'immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs 267/2000

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)

CANDIOLO, li 06.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RAVINALE CATERINA